

L. 21 giugno 1995, n. 236.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 143.

Articolo 1

1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 21 dicembre 1993, n. 530, D.L. 21 febbraio 1994, n. 122, D.L. 26 aprile 1994, n. 249, D.L. 23 giugno 1994, n. 404, D.L. 8 agosto 1994, n. 510, D.L. 21 ottobre 1994, n. 588, D.L. 22 dicembre 1994, n. 697, e D.L. 21 febbraio 1995, n. 40.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 120

D.L. 21 aprile 1995, n. 120.

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1995, n. 94 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 giugno 1995, n. 236 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 143).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione¹;

¹ **Cost. 27-12-1947.** Costituzione della Repubblica italiana. La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. *straord.*, ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere ⁽⁷⁴⁾, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria ^(Per la modifica del presente comma vedi l'art. 17 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.).

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni ^(Vedi art. 61, comma primo, e 62, comma primo. Vedi anche art. 35 Reg. Senato.) ^(Per la modifica del presente comma vedi l'art. 17 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.).

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

1. 1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università «La Sapienza» di Roma è autorizzata a rinnovare improrogabilmente fino al 30 giugno 2000, provvedendo entro tale termine all'espletamento delle procedure di assunzione del nuovo personale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale del rapporto di lavoro, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530², salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione³.

2. 1.⁴

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537⁵, recanti la fissazione delle modalità di

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

² **D.L. 21-12-1993 n. 530.** Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299.

³ Articolo così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236, dall'art. 1, comma 8, L. 14 gennaio 1999, n. 4, riportata al n. A/CLXXV e dall'art. 8, L. 19 ottobre 1999, n. 370.

⁴ Sostituisce il n. 3 e aggiunge il n. 3-bis all'art. 13, comma 1, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

⁵ **L. 24-12-1993 n. 537.** Interventi correttivi di finanza pubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O. Le disposizioni contenute nel D.L. 22 novembre 1993, n. 469, non convertito in legge, sono state inserite in parte nella presente legge e in parte nella L. 24 dicembre 1993, n. 538.

5. Università.

10. [L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993, approvato con D.P.R. 28 ottobre 1991 ^(74/a), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente già

determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle università della potestà di modifica degli stessi, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57⁶, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facoltà. È altresì soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382⁷, concernente i trasferimenti dei professori associati.

assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonché dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle università, sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del sistema universitario e al decongestionamento dei mega-atenei].

11. [Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei].

12. [Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10].

Commi abrogati dall'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

⁶ **D.L. 2-3-1987 n. 57.** *Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della L. 29 gennaio 1986, n. 23. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1987, n. 51 e convertito in legge, con modificazioni, nella L. 22 aprile 1987, n. 158 (Gazz. Uff. 29 aprile 1987, n. 98), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.*

⁷ **D.P.R. 11-7-1980 n. 382.** *Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O.*

21. Copertura di posti.

I posti di professore associato che si rendano liberi e vacanti possono essere coperti con concorso o per trasferimento su richiesta delle facoltà.

I 6.000 posti di cui al secondo comma del precedente articolo sono coperti con concorso da bandire con periodicità biennale, nell'arco di un decennio, nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'art. 2.

I posti coperti con i concorsi di cui al secondo comma del presente articolo e quelli del contingente di cui al secondo comma dell'articolo precedente destinati agli inquadramenti, che si rendono vacanti e disponibili, sono soppressi, a conclusione delle procedure dei trasferimenti, fino alla riduzione dell'organico a livello definitivo di 15.000 stabilito nel primo comma del precedente articolo. [Detti trasferimenti, sino al raggiungimento dell'organico definitivo di 15.000, sono subordinati all'assenso della facoltà di appartenenza al fine di assicurare la conservazione del livello di funzionamento della medesima] (Vedi , anche, l'art. 4, D.L. 2 marzo 1987, n. 57, riportato alla voce Istruzione pubblica: personale. L'ultimo periodo del comma terzo è stato soppresso dall'art. 2, D.L. 21 aprile 1995, n. 120.)

L'assegnazione dei posti di professore associato ha luogo con le stesse modalità indicate nel precedente art. 2.

Nell'anno accademico 1980-81, ove non fosse stato ancora predisposto il piano pluriennale di sviluppo, sarà messo a concorso il primo scaglione di posti di professore associato per un numero di 1.200, secondo criteri di distribuzione che saranno definiti sentito il parere del C.U.N.

3. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981⁸, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319⁹, è compreso il titolo del diploma di laurea.

4.¹⁰.

3. 1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243¹¹, si applicano anche per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benestare del competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38¹², per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione in

⁸ **D.P.C.M. 24-9-1981.** *Declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Università. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 1981, n. 340.*

⁹ **D.P.R. 3-8-1990 n. 319.** *Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle università, di cui all'art. 9, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1990, n. 264, S.O.*

22. Ordinamento professionale.

11. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981⁽¹⁹⁾, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, per l'accesso ai profili di «collaboratore tecnico» dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di «collaboratore amministrativo», «collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa», «collaboratore contabile» dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale; di «collaboratore di elaborazione dati» dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di «collaboratore di biblioteca» dell'area funzionale delle biblioteche e di «collaboratore di ufficio tecnico» dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, è eliminato il titolo del diploma di laurea.

¹⁰ **Comma soppresso** dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236.

¹¹ **L. 29-7-1991 n. 243.** *Università non statali legalmente riconosciute. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1991, n. 183.*

4. 8. Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), le università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle università statali (Vedi l'art. 3, D.L. 21 aprile 1995, n. 120'.

¹² **L. 27-2-1980 n. 38.** *Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 1980, n. 61.*

2. Per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici è consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali.

tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

4. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, attraverso la contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici ¹³.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Le università, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di stipulare i contratti di cui al comma 2, hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382¹⁴, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli

¹³ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236.

¹⁴ **D.P.R. 11-7-1980 n. 382.** Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O.

28. Contratti per l'assunzione di lettori.

[Nei limiti dei finanziamenti disposti e ripartiti per questo scopo secondo le modalità previste nel precedente art. 25 ed iscritti nei bilanci universitari, i rettori possono assumere per contratto di diritto privato, su motivata proposta della facoltà interessata, in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue, e anche al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facoltà, in numero non superiore al rapporto di uno a centocinquanta tra il lettore e gli studenti effettivamente frequentanti il corso. La facoltà deve comunque attestare la specifica competenza dei lettori. I relativi oneri sono coperti con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna Università con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio universitario nazionale. Le previsioni di spesa verranno effettuate sulla base di dati orientativi desunti dalla consistenza della popolazione studentesca affluente ai singoli corsi relativa al precedente anno accademico.

Deroghe che implicano un rapporto inferiore a quello previsto nel precedente comma possono essere concesse, soltanto per casi di comprovata necessità, dal Ministro della pubblica istruzione, previa motivata deliberazione del consiglio di facoltà sentito il Consiglio universitario nazionale.

I contratti di cui al precedente primo comma non possono protrarsi oltre l'anno accademico per il quale sono stipulati e sono rinnovabili annualmente per non più di cinque anni (La Corte costituzionale con sentenza 9-23 febbraio 1989, n. 55 (Gazz. Uff. 1° marzo 1989, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma, nella parte in cui non consente il rinnovo annuale per più di cinque anni dei contratti di cui al precedente primo comma.) (La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995, n. 249 (Gazz.

cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto¹⁵. Il personale predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236.¹⁶

4. Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di recesso¹⁷.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

5. 1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le università stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537¹⁸, i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari o motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica, nonché il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551¹⁹.

Uff. 21 giugno 1995, n. 26, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 10, secondo comma, della Costituzione.)

Le prestazioni richieste ai lettori e i relativi corrispettivi sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Università sentito il consiglio di facoltà.

I corrispettivi non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito] (Per l'interpretazione autentica del presente articolo 28, vedi l'art. 7, L. 9 dicembre 1985, n. 705. Peraltro, l'art. 28 è stato abrogato dall'art. 4, D.L. 21 aprile 1995, n. 120,).

¹⁵ *Periodo corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 1995, n. 181.*

¹⁶ *Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236.*

¹⁷ *Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236.*

¹⁸ **L. 24-12-1993 n. 537.** *Interventi correttivi di finanza pubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O. Le disposizioni contenute nel D.L. 22 novembre 1993, n. 469, non convertito in legge, sono state inserite in parte nella presente legge e in parte nella L. 24 dicembre 1993, n. 538.*

5.....

15. [Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 è riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole università, stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le università possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e delle tasse non può superare il quadruplo della tassa minima]. (Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306. Vedi, anche, l'art. 3, comma 19, L. 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abolito la quota di compartecipazione del 20 per cento di cui al presente comma 15 e ha ridotto del 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14.)

¹⁹ **L. 18-12-1951 n. 1551.** *Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni*

2. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994²⁰ (15), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390²¹, come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147²², così come rideterminata

tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e soprattasse universitarie.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1992, n. 10.

4. *Con deliberazione del Consiglio di amministrazione gli studenti appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a tre milioni di lire saranno assoggettati ad un contributo suppletivo da destinarsi all'Opera universitaria, nella misura del 30 per cento della tassa annuale di iscrizione.*

L'accertamento della condizione economica familiare sarà fatto a norma di quanto è disposto nel secondo comma del successivo art. 5 (Vedi, anche, l'art. 6, L. 27 giugno 1961, n. 551, l'art. 3, comma 19, L. 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abolito il contributo suppletivo di cui al presente art. 4 e l'art. 2, D.L. 13 settembre 1996, n. 475, per l'anno accademico 1995-1996, il mantenimento del contributo di cui sopra.).

²⁰ **D.P.C.M. 13-04-1994** . *Criteri generali per la concessione di proroga del periodo di collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 1994, n. 172.*

²¹ **L. 2-12-1991 n. 390.** *Norme sul diritto agli studi universitari. Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1991, n. 291.*

Capo V - Norme particolari

16. *Prestiti d'onore.*

4. *Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore». Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo (La L. 11 febbraio 1992, n. 147 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1992, n. 43), ha disposto che gli interventi previsti dagli articoli 16 e 17 sono attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni successivi. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 21 aprile 1995, n. 120, il D.P.C.M. 28 luglio 1997, l'art. 1, L. 14 novembre 2000, n. 338, il D.P.C.M. 28 dicembre 2001, il D.P.C.M. 10 marzo 2003, il D.P.C.M. 18 febbraio 2004 e il D.P.C.M. 15 febbraio 2005.).*

²² **L. 11-2-1992 n. 147.** *Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari. Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1992, n. 43.*

dalla tabella C della legge 23 dicembre 1994, n. 725²³. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382²⁴, a carico del bilancio dell'università, per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facoltà universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa università per gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996, a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'università medesima²⁵.

6. 1. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168²⁶, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29²⁷, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537²⁸, e al presente decreto, inderogabilmente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso il quale non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26²⁹, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli

²³ **L. 23-12-1994 n. 725.** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995). Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.

²⁴ .P.R. 11-7-1980 n. 382. Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O.

Capo IV - Professori a contratto

25. Professori a contratto.

²⁵ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236.

²⁶ **L. 9-5-1989 n. 168.** Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 1989, n. 108, S.O.

²⁷ **D.Lgs. 3-2-1993 n. 29.** Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.

²⁸ **L. 24-12-1993 n. 537.** Interventi correttivi di finanza pubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O. Le disposizioni contenute nel D.L. 22 novembre 1993, n. 469, non convertito in legge, sono state inserite in parte nella presente legge e in parte nella L. 24 dicembre 1993, n. 538.

5. Università.

²⁹ **D.L. 31-1-1995 n. 26.** Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1995, n. 25 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 1° aprile 1995, n. 77). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 31 maggio 1994, n. 331, del D.L. 30 luglio 1994, n. 478, del D.L. 30 settembre 1994, n. 559, e del D.L. 30 novembre

organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento³⁰.

2. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29³¹, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470³², si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

3. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo stabilito dagli statuti indicati dall'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245³³, nonché quelli indicati dagli statuti.

³⁰ *Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 18, L. 17 maggio 1999, n. 144*

³¹ *D.Lgs. 3-2-1993 n. 29. Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.*

48. Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro.

[1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati] (Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 44 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.)

³² **D.Lgs. 18-11-1993 n. 470.** *Disposizioni correttive del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O. e così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304.*

³³ **L. 7-8-1990 n. 245.** *Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990. Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 1990, n. 194.*

2. Istituzione di nuove università e di nuove facoltà.

[1. Il piano può prevedere anche l'istituzione di nuove università statali di cui indica le facoltà e i corsi di laurea contestualmente alla localizzazione di tali strutture.

2. L'istituzione di nuove università statali previste nel piano si attua attraverso l'attivazione, nell'ambito di università statali già esistenti, delle strutture di cui al comma 1, decentrate nelle nuove sedi.

3. Il piano indica il fabbisogno finanziario, le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti e privati, nonché i contingenti di personale docente, ricercatore e non docente occorrenti per l'istituzione delle nuove strutture. I relativi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero e i posti di organico sono assegnati, con vincolo di destinazione, con decreto del Ministro, all'università statale cui fanno capo le nuove strutture.

4. Le università sono comunque tenute a rinnovare gli organi collegiali scaduti secondo le modalità vigenti nelle more dell'adozione degli statuti di cui al comma 1; fino a tale rinnovo detti organi permangono nell'attuale composizione.

5. Sono fatte salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

4. L'università alla quale è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura decentrata adotta tutti i conseguenti provvedimenti.

5. Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura, il consiglio di amministrazione dell'università di cui al comma 4 può essere integrato, qualora già non vi appartengano, da un rappresentante della regione, della provincia, del comune e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonché dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico.

6. Nel caso di istituzione di una facoltà decentrata, ai sensi del comma 2, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla nuova struttura sono esercitate dal consiglio della facoltà corrispondente della stessa università. Nel caso di attivazione di una nuova facoltà decentrata diversa da quelle che compongono l'università, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla nuova struttura sono esercitate da un comitato composto da cinque professori di ruolo di discipline previste nei piani di studio della nuova facoltà. Di essi, tre sono eletti dai professori di ruolo delle corrispondenti discipline delle università statali o legalmente riconosciute e due sono designati dal senato accademico dell'università. Dei professori eletti, due sono di prima fascia e uno di seconda; dei professori designati, uno di prima fascia ed uno di seconda. I membri del comitato durano in carica fino alla costituzione della nuova facoltà e comunque per non più di un triennio.

7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche per l'istituzione di nuove facoltà previste dal piano nella stessa o in altra sede di università esistenti.

8. Allorché risultino assegnati alla facoltà di nuova istituzione almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, due di seconda fascia e siano stati completati almeno due anni accademici, e comunque non oltre quattro, si costituisce il consiglio di facoltà.

9. Le iscrizioni degli studenti ai nuovi corsi di laurea sono aperte dopo la costituzione degli organi collegiali e l'approntamento degli spazi e dei servizi didattici.

10. La sede di servizio, per il personale docente e non docente e per i ricercatori facenti parte dei contingenti assegnati alla nuova struttura, è a tutti gli effetti quella in cui la stessa è ubicata.

11. Il piano successivo a quello che ha previsto l'istituzione o la prosecuzione dell'attività della struttura decentrata stabilisce, con le medesime procedure prescritte dall'articolo 1, la sua costituzione in università autonoma, la sua soppressione, la graduale disattivazione o la prosecuzione della sua attività. Per la costituzione in università autonoma è necessario il conforme parere delle competenti commissioni parlamentari, espresso in sede di esame del piano secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3. La nuova università, con le facoltà e i corsi di laurea espressamente previsti dal piano, è costituita, a seguito del predetto parere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro; tale decreto definisce altresì i rapporti tra la nuova università e quella di origine. Entro sei mesi dall'emanazione del predetto decreto, i competenti organi della nuova università adottano lo statuto.

12. Il piano può anche prevedere l'istituzione di nuove università statali mediante il trasferimento da altre università di strutture già esistenti. La nuova università subentra in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite] (Articolo abrogato dall'art. 4, D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25).

7. 1. (Articolo soppresso dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236.)

8. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303³⁴, non si applicano alle università per gli impianti già realizzati.

9. 1. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.

3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto ³⁵.

10. 1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono eccezionalmente ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1994-1995 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche, in attesa della conclusione di intese bilaterali in materia con i Paesi interessati³⁶.

2. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima e seconda fascia, nonché le relative prese di servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre il 28 febbraio 1995.

3. ³⁷.

4. Limitatamente all'anno 1995 è indetta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel mese di maggio, una sessione straordinaria degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

³⁴ **D.P.R. 19-3-1956 n. 303.** Norme generali per l'igiene del lavoro. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, S.O. Il presente decreto è stato emanato in base alla legge 12 febbraio 1955, n. 51.

TITOLO II

Disposizioni particolari.

Capo I - Ambienti di lavoro

6. Altezza, cubatura e superficie.

³⁵ Vedi, anche, l'art. 3, comma 16, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.

³⁶ Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 361

³⁷ Comma soppresso dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236.

11. 1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63³⁸, possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data del superamento del periodo di prova per il personale assunto anche successivamente alla predetta data purché sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed entro il 31 agosto 1992. Gli inquadramenti di cui al presente articolo possono avere luogo anche per il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena statizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23³⁹, nonché per il personale tecnico e amministrativo assunto in ruolo ai

³⁸ **L. 21-2-1989 n. 63.** Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1989, n. 49.

1. 1. Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, nonché il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino all'effettivo inquadramento previsto dal decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, che, per essere stato assunto o inquadrato successivamente alla data del 1° luglio 1979 su posti di ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento e secondo le relative procedure concorsuali, o che, per mancanza di requisiti temporali previsti dal decreto interministeriale dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro 10 dicembre 1980, non abbia potuto beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nei profili professionali delle qualifiche funzionali delle rispettive aree funzionali secondo le modalità fissate dai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il predetto personale, sempre che abbia superato il prescritto periodo di prova, può presentare domanda di inquadramento per il profilo professionale per il quale ritenga di avere titolo, sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale profilo, sempre che tale titolo non sia espressamente richiesto da disposizioni di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale.

3. La congruenza tra il profilo per il quale è presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titoli prestano servizio è demandata, rispettivamente, al consiglio di amministrazione dell'università o dell'opera universitaria, ovvero al consiglio direttivo dell'osservatorio, attraverso una o più commissioni articolate per le diverse aree funzionali.

4. Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi titoli sono sottoposti ad una prova idoneativa, diretta ad accertare sia la formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura presso cui gli stessi prestano servizio. Le relative commissioni esaminatrici sono costituite conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983⁽⁴⁾, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983.

5. Il personale che abbia superato la prova idoneativa è inquadrato, con gli stessi criteri e modalità previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il quale ha conseguito l'idoneità.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo in prova, al termine del periodo di prova, qualora ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché al personale delle biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di prova alla data del 1° luglio 1979, sia stato inquadrato ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312⁽³⁾, nella qualifica corrispondente a quella di appartenenza (Per l'interpretazione autentica del presente art. 1, vedi l'art. 23, L. 23 dicembre 1994, n. 724. Vedi, anche, l'art. 11, D.L. 21 aprile 1995, n. 120.)

³⁹ **L. 29-1-1986 n. 23.** Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1986, n. 35.

26. Personale non docente della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena.

-
1. Con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 16, è determinata la pianta organica della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, istituita con legge 11 maggio 1976, n. 359.
 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le competenze relative a tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonché ai bandi di concorso e alle nomine per la copertura dei posti di organico di personale non docente disponibili presso la scuola, esercitate in base alle vigenti disposizioni dal rettore dell'Università di Siena, sono devolute al presidente del consiglio della scuola stessa.
 3. Rientrano, altresì, nella competenza del presidente del consiglio della scuola gli adempimenti previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ⁽¹¹⁾. Si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della stessa legge n. 808 del 1977.
 4. Dopo la determinazione della relativa pianta organica, è costituita presso la scuola una apposita commissione per il personale cui sono demandate le competenze in precedenza esercitate, nella stessa materia, dal consiglio di amministrazione e dalla commissione per il personale dell'Università di Siena.
 5. Tale commissione, nominata dal presidente del consiglio della scuola, è così composta:
 - a) dal presidente, che la presiede;
 - b) dal funzionario con qualifica dirigenziale in servizio presso la scuola, o dal funzionario con la qualifica più elevata;
 - c) da un rappresentante del personale docente;
 - d) da un rappresentante del personale non docente.
 6. I membri di cui alle lettere c) e d) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.
 7. Si applicano alla scuola le disposizioni contenute nella presente legge.
 8. Fino alla totale copertura dei posti di personale non docente previsti dalla pianta organica di cui al primo comma, alle esigenze di funzionamento della scuola si provvederà con personale non docente dell'Università di Siena, secondo le modalità previste dall'articolo 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359 ^(16/a), nonché dal primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1984, n. 744.

27. Inquadramento di personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia e del CEPAS.

1. Il personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia, assunto in data precedente al 1° gennaio 1985, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla stessa data, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Università statali mediante l'utilizzazione dei posti recati in aumento dalla presente legge. Con le stesse modalità si fa luogo all'inquadramento del personale con qualifica dirigenziale.
2. Il servizio prestato dal personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia, in posizione di ruolo e non di ruolo, anteriormente alla data degli inquadramenti previsti dal precedente comma, è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle leggi vigenti.
3. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica e nella classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.
4. Con le stesse modalità e con i medesimi criteri è inquadrato il personale in servizio da almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro educazione professionale assistenti sociali (CEPAS) per i fini istituzionali della scuola diretta a fini speciali convenzionata con l'Università di Roma «La Sapienza» e addetto ai servizi amministrativi, di biblioteca e ausiliari.
5. È abrogato il terzo comma dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1973, n. 181.

sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116⁴⁰, anche se inquadrati su posti delle nuove carriere. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, provvedono le università nell'ambito dei finanziamenti ordinari, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato⁴¹

11-bis. 1. La laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Trieste è, a tutti gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche⁴².

11-ter. 1. Ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, gli attestati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267⁴³, sono equiparati ai diplomi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341.⁴⁴

11-quater. 1. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382⁴⁵, così come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341⁴⁶, va interpretato nel senso che le università, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 e successive modificazioni del medesimo decreto⁴⁷.

⁴⁰ **L. 2-5-1984 n. 116.** Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria. Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 maggio 1984, n. 125.

⁴¹ (Articolo così sostituito dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236. Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 8, comma 2, L. 19 ottobre 1999, n. 370.) (La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 175 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.)

⁴² Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236.

⁴³ **D.Lgs. 16-3-1992 n. 267.** Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1992, n. 94, S.O.

3. Formazione professionale

⁴⁴ **L. 19-11-1990 n. 341.** Riforma degli ordinamenti didattici universitari. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 novembre 1990, n. 274.

1. Titoli universitari.

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma universitario (DU);

⁴⁵ **D.P.R. 11-7-1980 n. 382.** Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O.

114. Conferimento di supplenze.

⁴⁶ aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236.

L. 19-11-1990 n. 341. Riforma degli ordinamenti didattici universitari. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 novembre 1990, n. 274.

12. Attività di docenza.

⁴⁷ Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236.

12. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.